# Bozza del Regolamento inerente i passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale ed IeFP delibera CdI n. 30 del 3 settembre 2021

In base all'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 61/17, i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, "costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni."

Le istituzioni scolastiche e formative assicurano e assistono la reversibilità delle scelte e la possibilità di passaggio delle studentesse e degli studenti. In mancanza delle condizioni essenziali per l'ammissione e l'inserimento nel percorso richiesto le citate istituzioni sono tenute ad attuare le necessarie misure di ri-orientamento con la proposta di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.

Applicazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018

I contenuti dell'Accordo si applicano a partire dalle classi prime attivate nell'anno scolastico 2018/19.

Le **procedure** per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere **attivate**:

- a) per i **primi tre anni** dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
- b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di IP.

I passaggi possono **essere richiesti** anche

- in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di leFP dopo un periodo di interruzione degli studi

Tempistica per la domanda di passaggio

Casistica	Scadenza per la presentazione della domanda	Conclusione dell'operazione di passaggio
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP.	Entro il 31 gennaio dell'anno formativo cui è iscritto	Entro il mese di febbraio successivo
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso del terzo anno dei percorsi di IeFP.	Entro il 30 novembre	Non indicato
percorsi di IP al termine	Entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo	

Richiesta di passaggio ai percorsi di leFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria.		Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali
Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP nel corso del terzo anno dei percorsi di IP.	Entro il 30 novembre	Non indicato

## Attivazione della procedura

Il passaggio è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all'istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità.

La domanda è presentata direttamente all'istituzione scolastica o formativa di destinazione

- in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di leFP dopo un periodo di interruzione degli studi

L'istituzione alla quale viene presentata la domanda dà motivata e formale comunicazione alla studentessa e allo studente interessati dell'esito della procedura.

Compiti dell'istituzione di provenienza

- acquisisce la domanda di passaggio presentata dalla studentessa e dallo studente. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale
- b. trasmette all'istituzione scolastica o formativa di destinazione la domanda di passaggio
- c. invia tempestivamente all'istituzione di destinazione
  - nel caso di istituzione scolastica, il "Certificato di competenze" previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 61/17
  - 2. nel caso di istituzione formativa accreditata, l'*"Attestazione delle competenze"* prevista dalla normativa di ciascuna regione
  - 3. oppure il titolo di studio nonché ogni altra documentazione ritenuta utile
- d. designa eventualmente **l'incaricato che integra la commissione** per i passaggi costituita presso l'istituzione di destinazione

# Compiti dell'istituzione di destinazione

- a. Elabora un bilancio delle competenze sulla base
  - 1. del Certificato delle competenze o dell'attestazione delle competenze
  - di eventuali verifiche in ingresso, per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati, degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento
- b. determina, sulla base del **riconoscimento dei crediti posseduti** e della **comparazione in termini di risultati di apprendimento** tra il percorso di provenienza e quello di destinazione
  - 1. l'annualità di inserimento della studentessa e dello studente
  - 2. le eventuali riduzioni orarie.
  - 3. le azioni di supporto
  - 4. gli interventi integrativi
- c. progetta e realizza le attività di inserimento, integrative e di accompagnamento della studentessa e dello studente nel nuovo percorso

- d. effettua la **valutazione in itinere** ed a conclusione del processo di inserimento e accompagnamento
- e. garantiscono la funzione di **tutoraggio** relativa agli interventi di orientamento, presa in carico e supporto personalizzato della studentessa e dello studente richiedente il passaggio.

Le **operazioni** indicate ai punti a), b), c) e d) sono curate da un'apposita "Commissione per i passaggi" costituita da **personale in servizio** presso l'istituzione stessa, nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio.

## La Commissione può essere integrata

- con un docente o un formatore dell'istituzione di provenienza su specifica richiesta di quest'ultima
- con **ulteriori risorse professionali** ritenute utili e opportune alla gestione degli interventi

#### La Commissione

- redige un apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell'intero procedimento
- stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori, compresa la possibilità di lavorare a distanza

Azioni congiunte tra istituzione di provenienza ed istituzione di destinazione

- a. Le istituzioni di provenienza e di destinazione responsabile degli **adempimenti relativi al diritto dovere** di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005
- b. Al fine di facilitare il passaggio e l'inserimento della studentessa e dello studente, le istituzioni di provenienza e di destinazione, se necessario, attivano **misure di accompagnamento**
- 1. in periodi precedenti il momento di passaggio
- 2. nei primi periodi di inserimento.

Annualità di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima

La determinazione dell'annualità di inserimento avviene sulla base

- a. della **comparazione tra il percorso di provenienza** e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere
- b. della comparazione dei relativi risultati di apprendimento
- c. dei crediti riconosciuti
- d. delle **correlazioni** tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.

In base alle valutazioni relative ai punti precedenti, la **Commissione per i passaggi** individua uno dei seguenti esiti

- inserimento nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d'anno)
- inserimento nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenza formative
- inserimento nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso di I.P. ad un percorso di IeFP e viceversa, effettuato durante l'anno scolastico o formativo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell'annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.